



QUESTIONE COMUNE

2021



01



©Questione Comune

Questione Comune è una pubblicazione periodica telematica

Registrata al Tribunale di Varese n. 3 del 22 luglio 2021

Proprietario - Editore

UPEL - Unione Provinciale Enti Locali

codice fiscale 80009680127

Direttore responsabile

Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

Sede

Via Como 40, 21100 Varese

Contatti

upel@upel.va.it

Questione Comune è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.

Atti della 4ª Rassegna di Diritto Pubblico dell'Economia svoltasi in data 1-2 dicembre 2020

IL DIRITTO PUBBLICO ALLEATO DELL'ECONOMIA

I riflessi della pandemia sulle libertà costituzionali, gli appalti e la finanza pubblica.

Gli effetti della pandemia sulle libertà costituzionali

1ª sessione

Presiede e conclude

Filippo Patroni Griffi Presidente del Consiglio di Stato

Introduce

Giovanni Pitruzzella Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

01/ La pandemia come caso di "incertezza radicale": i risvolti istituzionali.

di Giovanni Pitruzzella

02/ La gestione amministrativa dell'emergenza Covid-19 e il controllo giurisdizionale.

di Bernardo Giorgio Mattarella

03/ Il tragico bilanciamento tra salute e lavoro nel diritto dell'emergenza Covid.

di Ida Angela Nicotra

04/ Conclusioni.

di Filippo Patroni Griffi

Misure emergenziali e appalti pubblici

2ª sessione

Presiede

Giuseppe Severini Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Conclude

Giuseppe Busia Presidente ANAC - Autorità nazionale anticorruzione

05/ Semplificazione delle procedure di appalto e discrezionalità delle amministrazioni pubbliche.

di Claudio Contessa

06/ Partenariato pubblico privato e realizzazione di infrastrutture sanitarie.

di Andrea Maltoni

07/ Procedure di affidamento semplificate introdotte dal d.l. semplificazioni e responsabilità dei funzionari pubblici.

di Riccardo Patumi

08/ L'impatto dell'emergenza Covid-19 sul settore dei contratti pubblici.

di Giuseppe Busia

Pandemia e finanza pubblica: il quadro delle opportunità

3ª sessione

Presiede e conclude

Guido Carlino Presidente della Corte dei Conti

Introduce

Stefano Glinianski Consigliere della Corte dei Conti

09/ Saluto.

di Guido Carlino

10/ Introduzione.

di Stefano Glinianski

11/ Spesa pubblica e fase emergenziale: programmi e controlli.

di Carlo Chiappinelli

12/ Smart working e nuove prospettive del lavoro pubblico: criticità ed opportunità.

di Guido Carpani

13/ Organismi partecipati. Il ripiano delle perdite generate dalla pandemia.

di Vincenzo Donativi

14/ Interventi a favore delle imprese: l'efficacia delle misure a sostegno della internazionalizzazione nella fase emergenziale e di rilancio post Covid-19.

di Pasquale Salzano

Lo sviluppo sostenibile nella società globale

4ª sessione

Presiede e conclude

Gianpiero Paolo Cirillo Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Introduce

Elisabetta Belloni Amb. Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

15/ Introduzione.

di Elisabetta Belloni

16/ Abusi dello stato di eccezione entro lo spazio giuridico europeo.

di Massimo Luciani

17/ Il coinvolgimento del settore privato nell'ambito della Cooperazione Internazionale. I limiti degli Aiuti di Stato.

di Luca Maestripieri

18/ La Cooperazione internazionale: aiuti di Stato e finanziamento con risorse pubbliche della ripresa economica. Limiti e prospettive.

di Giorgio Marrapodi

19/ Conclusioni.

di Gianpiero Paolo Cirillo

Poteri pubblici, economia circolare e digitalizzazione della p.a.

5ª sessione

Presiede e conclude

Fabio Lunghi Presidente della Camera di Commercio di Varese

Introduce

Aristide Police Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università LUISS "Guido Carli" di Roma

20/ Il potere discrezionale tra interessi pubblici e algoritmi. Opportunità e limiti nel contesto di una ripresa resiliente.

di Aristide Police

21/ L'intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo.

di Ines Pisano

22/ Il passaggio dall'economia di consumo all'economia circolare: alla ricerca di una regolazione terza e imparziale.

di Francesco de Leonardis

23/ The climate action post Covid-19: nuove strategie a supporto dello sviluppo sostenibile.

di Antonella Baldino

87

95

7

11

17

21

27

33

47

53

61

65

69

79

105

109

115

121

125

133

143

157

163

22

Il passaggio dall'economia di consumo all'economia circolare: alla ricerca di una regolazione terza e imparziale

di Francesco de Leonardis

Professore ordinario di Diritto amministrativo e Giustizia amministrativa dell'Università degli Studi di Macerata



[Torna all'indice](#)

Il passaggio dall'economia di consumo all'economia circolare: alla ricerca di una regolazione terza e imparziale

di Francesco de Leonardis

Abstract

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha recepito le direttive n. 851/2018 sui rifiuti e n. 852/2018 sugli imballaggi. Si tratta del recepimento di quello che è stato definito il Circular Economy Package nel quale un ruolo fondamentale per la migliore tutela dell'ambiente viene giocato dai meccanismi di mercato ai quali è dedicato uno specifico allegato della direttiva rifiuti. Uno degli istituti di mercato su cui più incide la nuova normativa europea è quello della responsabilità estesa del produttore (EPR) che punta a responsabilizzare maggiormente i produttori in relazione a quello che immettono al consumo, penalizzandoli economicamente nel caso in cui non contribuiscano a realizzare efficacemente gli obiettivi dell'economia circolare. La penalizzazione non consiste in una tassa o imposta da pagare quanto piuttosto nel porre a carico dei produttori i costi del fine vita dei prodotti ad essi riferibili. Si è definitivamente così aperto un mercato nuovo di operatori che puntano ad ottenere i più bassi costi di fine vita per essere più competitivi sul mercato e, così facendo, contribuiscono in modo efficace alla tutela dell'ambiente producendo prodotti "circolari". Una tale trasformazione dei rifiuti in risorse ha inevitabilmente modificato il contesto nazionale che era caratterizzato da una situazione di monopolio e che si è dovuto aprire alla pluralità di operatori anche grazie all'opera della giurisprudenza amministrativa e dell'autorità Antitrust. Concorrenza e ambiente che tradizionalmente venivano visti come istituti antitetici hanno trovato una felice formula di composizione e si è reso necessario un nuovo assetto regolatorio di cui si trovano tracce proprio nel decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Un gruppo di norme e principi nuovi sono stati inseriti nel codice dell'ambiente senza però ancora andare ad intaccare il nucleo vecchio di disposizioni ancora improntato al riconoscimento in capo ad uno dei soggetti privati concorrenti di poteri di indirizzo e di regia. In questo quadro il tentativo del legislatore di indirizzarsi verso un modello di regolazione che prevede un primo step di autoregolamentazione da parte degli operatori attraverso un accordo e solo eventualmente un successivo intervento regolatorio di carattere pubblico (peraltro non caso di un'autorità indipendente ma del Ministero competente) se pur appare teoricamente avanzato sembra scontrarsi con la realtà delle cose.

La pandemia che stiamo attraversando ci sta mettendo di fronte a nuove sfide che dovremo presto affrontare: si tratta, utilizzando una metafora, di una serie di partite che dovranno essere giocate sui campi più diversi dell'economia, dell'ambiente e della vita sociale.

Sono partite che non potremo permetterci il lusso di perdere: avremo probabilmente una sola possibilità di far ripartire il paese nel periodo del post pandemia. Si potrebbe dire: *one kill one shot*.

Il nostro obiettivo deve essere, dunque, fin d'ora quello di preparare al meglio questi ipotetici campi da gioco, di fare in modo che le squadre che entreranno in campo siano ben posizionate, che le regole del gioco siano chiare, che ci sia un arbitro e che quest'ultimo, indipendente e imparziale, conduca molto bene il gioco facendo rispettare i tempi previsti (che dovranno essere più brevi di quelli regolamentari perché l'economia del nostro paese non può permettersi ulteriori ritardi).

Tra i vari campi da gioco in cui dovremo giocare quelle che potremmo definire come le "partite della vita" vi è certamente il settore dei rifiuti che è uno dei settori portanti dell'economia circolare.

Anticipo subito una conclusione: in questo settore è cambiato tutto, prima e indipendentemente dalla pandemia, in applicazione del modello di economia circolare.

Sono cambiati gli oggetti della regolazione (ora si parla di veri e propri beni giuridici); sono cambiati i soggetti attivi di questo mercato (ora si parla di sistemi di responsabilità estesa del produttore che fino a poco tempo fa solo gli addetti ai lavori conoscevano); sono cambiati i soggetti passivi (consumatori e imprese), sono cambiate le qualificazioni (ora si parla di infrastrutture a proposito della rete dei Comuni che si occupano di raccolta e dei centri che operano la selezione dei materiali raccolti in modo differenziato).

Si manifesta, dunque, una necessità di regolazione che prima non c'era.

Tutto questo si deve in gran parte al cd. pacchetto *Circular Economy* che è costituito da alcune direttive europee del 2018 recepite nel nostro paese da quattro decreti legislativi della fine del 2020.

Uno dei più rilevanti e importanti per quello che dirò è il decreto legislativo n. 116/2020 che recepisce la direttiva 851 del 2018 in materia di rifiuti.

Anticipo subito una conclusione: dal punto di vista del campo da gioco di cui si diceva, con i giocatori, le regole e l'arbitro, in questo settore, in cui si giocherà una delle partite più importanti nel futuro del nostro Paese, si è fatto



ancora molto poco.

Ma procediamo con ordine facendo un passo indietro: l'economia di consumo intesa come l'economia tradizionale, quella che si ispira al modello dissipativo, quella che prende a prestito dalle risorse, quella che sottrae risorse dal pianeta, quella che prescrive come imperativo categorico quello di produrre, quella che gli americani chiamano *red economy* e *brown economy*, quella che si disinteressa del fine vita è stata superata come modello dall'economia circolare.

Questa, che nasce alla fine degli anni '60 dalla riflessione di studiosi di discipline perlopiù non giuridiche, come architetti, paesaggisti, studiosi di economia, e della quale sono state date più di un centinaio di definizioni si fonda su un concetto chiave che è quello del "limite" delle risorse.

Il punto di partenza è rappresentato dal fatto che siamo su un pianeta con risorse naturali limitate ed esse devono essere utilizzate in modo accorto per conservarle in modo che possano rigenerarsi.

Il lavoro da fare è immenso e non consiste semplicemente nel mantenere lo *status quo* dell'ambiente (il che già costituirebbe un grandissimo risultato, dato che negli ultimi anni c'è stato un progressivo deterioramento di tutte le matrici ambientali).

Si parla molto del mare, dell'inquinamento del mare, ma non dimentichiamo il suolo, che è una delle matrici ambientali più compromesse: il 33% dei suoli del mondo, dati della FAO, è degradato, affetto da salinizzazione, compattazione e acidificazione.

Eppure il suolo è quello che ci fornisce gli elementi della vita, è quello che può incapsulare il carbonio, la CO₂ e quant'altro. Ci sono direttive su tutte le matrici ambientali ormai, sull'acqua, sugli habitat, sull'aria, su tutto... ma non sul suolo!

Ebbene, come si diceva, non si tratta solo di evitare che le risorse del pianeta continuino a deteriorarsi ma di provare a migliorarle o, come si dice più tecnicamente, a "rigenerarle".

Ecco, dunque, prospettarsi il modello di economia circolare del quale si possono mettere in evidenza due fondamentali accezioni, una è quella classica, quella del riciclo e l'altra è, appunto, quella della rigenerazione.

Se l'economia circolare si riducesse a quella del riciclo sarebbe ben poca cosa dal punto di vista della novità giuridica perché il riferimento al riciclo (e al recupero) lo troviamo fin nella prima Direttiva europea in materia di rifiuti del 1975 e specificamente nell'art. 3.

Le novità del 2018 e del 2020 non sono certamente relative al riciclo, perché si tratta di qualcosa che già c'era: l'accezione di economia circolare più innovativa e interessante è senz'altro quella della rigenerazione che è riferita al mondo dell'organico, alla bioeconomia.

Non a caso vi è una strategia italiana sulla bioeconomia e su di essa vi sono strategie di più di quaranta Paesi: si tratta di provvedere alla migliore gestione dell'organico, dei rifiuti organici che poi si trasformano in fertilizzante e che in qualche modo contribuiscono a migliorare, a rigenerare appunto l'ambiente e non semplicemente a mantenere lo *status quo* dell'ambiente stesso.

Non si tratta, ovviamente, di sminuire l'importanza dell'economia del riciclo, che resta fondamentale e che deve essere ulteriormente implementata.

Si tratta, peraltro, dell'accezione di economia circolare che più immediatamente ha consentito di trasformare rifiuti in risorse: se sempre di più il rifiuto non viene visto come un qualcosa di cui - come recita l'articolo 183 del Testo unico ambientale - occorre disfarsi lo si deve proprio all'economia del riciclo; se il rifiuto dall'essere un *quid* rispetto al quale non si può predicare il diritto di proprietà (il Codice dell'ambiente per i rifiuti non prevede il concetto di proprietà ma solo il concetto di detenzione) è diventato un vero e proprio "bene" con valore economico lo si deve ancora all'economia del riciclo.

Il cuore dell'economia circolare è il concetto di produzione che tiene conto del limite, che esige un vero e proprio "sistema", che si fonda sulla parola chiave "ecoprogettazione" che vale in primis nell'economia del riciclo ma ancor più nell'economia circolare organica.

In ogni caso in tale sistema che deve essere posto in essere per migliorare/rigenerare il pianeta su cui viviamo, le imprese diventano *players* fondamentali.

Il legislatore europeo nel pacchetto *Circular Economy*, come già aveva fatto a partire dal VI programma di azione comunitaria in materia ambientale, per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale prevede l'uso di strumenti economici ossia fundamentalmente coinvolge le imprese al fine di perseguire i risultati di tutela ambientale (in



sede nazionale cfr. l'allegato L-ter TUA introdotto in sede di recepimento del pacchetto Circular Economy).

Non si tratta tanto di quel *greenwashing* che va oggi così tanto di moda ma del tentativo di consentire all'impresa di fare il suo business producendo allo stesso tempo effetti positivi dal punto di vista ambientale.

L'economia circolare, da questo punto di vista, come ho affermato in altra occasione, costituisce uno stimolo alla rilettura dell'articolo 41 della Costituzione: si chiede allo Stato di programmare in "*blue*" - perché l'economia circolare viene chiamata spesso *blue economy* - l'economia in modo tale che le imprese, guardando al proprio obiettivo che è quello di massimizzare i ricavi, nello stesso tempo producano dei risultati positivi per l'ambiente.

Uno degli strumenti economici previsti dal pacchetto circular economy è lo sviluppo dei sistemi di *EPR (extended producer responsibility)* attraverso i quali si impone al produttore di addossarsi il costo del fine vita del suo prodotto.

L'idea di fondo si può sintetizzare come segue: se tu, caro produttore, produci beni che per essere gestiti alla fine della loro vita produrranno solo costi (costi di raccolta, di selezione, di trattamento in discarica), questi costi te li devi assumere tu, e non li devi, invece, ribaltare sulla collettività perché sei tu ad aver immesso al consumo quel tipo di bene e la conseguente responsabilità è tua.

Se immetti nel mercato beni non riciclabili dovrai, quindi, pagare tanto.

Se tu imprenditore, invece, immetti al consumo un bene che esercita una pressione minore sull'ambiente, perché riciclabile e quindi, per esempio, alla fine, dopo che è stato raccolto, trasportato, trattato, produce un ricavo, perché si trasforma in materia prima seconda, i costi di fine vita di quel bene saranno inferiori.

Se, dunque, immetti nel mercato beni riciclabili dovrai pagare molto di meno.

L'applicazione del principio "chi inquina paga" e del principio dell'EPR incoraggia, quindi, l'imprenditore ad andare verso un bene che gli fa guadagnare di più, perché ai costi della raccolta, del trattamento e quant'altro, si detrae il ricavo della vendita del materiale con un risultato economico complessivamente più vantaggioso.

Si incoraggia, in tal modo, l'impresa verso la produzione di beni che possiamo definire *blue* o circolari e si creano in tal modo nuovi mercati dove prima mercati non esistevano.

Ma se l'economia circolare crea nuovi mercati e nuovi soggetti si pone inevitabilmente il problema della regolazione.

Ebbene nella regolazione normalmente vi sono alcuni elementi fondamentali: il bene oggetto della regolazione (pensiamo al gas, all'elettricità, all'acqua, ai trasporti); i soggetti che producono quel bene che potremmo definire i soggetti "attivi" (i produttori di acqua, di gas e quant'altro); il soggetto destinatario del bene (il consumatore, l'impresa); l'infrastruttura che serve per portare quel bene a destinazione; l'Autorità che definisce i corrispettivi per l'utilizzo delle infrastrutture.

Applicando questi concetti al settore dei rifiuti non possiamo che verificare che essi in generale scricchiolano perché i cambiamenti imposti dal passaggio dall'economia di consumo a quella circolare sono radicali praticamente sotto tutti gli aspetti.

Mentre i beni tradizionalmente oggetto di regolazione, il gas, l'elettricità, i trasporti, le comunicazioni da sempre sono stati oggetto di diritti, lo stesso, come si è visto, non si può dire per i rifiuti.

Si tratta di una prima trasformazione epocale: il rifiuto che non era un bene oggetto di diritti tende sempre più a diventare un bene alla stregua del gas, dell'elettricità, dell'acqua. E si tratta di una trasformazione importante che dobbiamo metabolizzare innanzitutto dal punto di vista culturale.

Anche con riferimento ai soggetti "attivi" i produttori dei beni che si mettono insieme (spesso in consorzi) e che creano i suddetti sistemi di *EPR* fino a poco tempo fa non avevano consapevolezza di essere *players* fondamentali della partita che ho menzionato all'inizio.

Addirittura c'è voluta una sentenza del Consiglio di Stato del 2015 (24 settembre 2015, n. 4475) per spiegare ad alcuni di questi *players* che avevano natura privatistica, perché erano convinti, invece, di essere soggetti pubblici.

Ma anche con riferimento ai mercati di sbocco se si vuole incoraggiare l'impresa verso il riciclo dei beni si deve rendere conveniente all'imprenditore il riciclare. Se una materia prima vergine costa meno di una riciclata, è chiaro che l'imprenditore andrà sulla materia prima vergine, perché gli costa di meno. Per incentivare il ricorso al riciclato ci sono tanti modi tra i quali, *in primis*, la leva fiscale.

Quanto poi all'elemento delle infrastrutture si noti che la lingua italiana usa la desinenza "-dotti" per le infrastrutture riferite ai beni tradizionali: gli "acque-dotti" sono le infrastrutture dell'acqua, gli "elettro-dotti"



sono le infrastrutture dell'elettricità, i "gas-dotti" sono le infrastrutture del gas. Se ci chiediamo quali sono le infrastrutture dei rifiuti restiamo però senza il relativo vocabolo: non esistono i "rifiuti-dotti" e questo è indice del fatto che anche lessicalmente siamo di fronte ad un vuoto. Le parole sono, infatti, sempre frutto dell'elaborazione concettuale ed è evidente che non vi sia una parola che indica le infrastrutture in materia di rifiuti perché essi storicamente non erano beni.

Le infrastrutture in materia di rifiuti sono, in base al chiaro disposto legislativo (art. 219 e 222 TUA), quelle che raccolgono, i comuni o le società a cui essi appaltano il relativo servizio, sono quelle che fanno la selezione, sono le piattaforme di selezione in cui arriva la raccolta differenziata e che selezionano i vari tipi di materiali.

Ma, ed ecco il problema culturale, i Comuni e le piattaforme non hanno ancora consapevolezza di essere tali, mentre chi gestisce una rete ferroviaria, chi gestisce un elettrodotto, chi gestisce un acquedotto sa benissimo di essere un'infrastruttura con tutte le conseguenze (per esempio deve essere aperta e accessibile a tutti a parità di condizioni e quant'altro). Questa consapevolezza ancora non c'è, non per colpa di qualcuno, ma solo perché siamo di fronte a una trasformazione epocale e tali mutamenti richiedono tempi di metabolizzazione.

L'ultimo punto attiene ai soggetti o al soggetto che definisce i corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture di raccolta e di selezione.

Ebbene normalmente si tratta di un'autorità indipendente: non a caso quando si sono liberalizzati i settori dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti si è prevista un'autorità di regolazione.

Nel settore dei rifiuti, singolarmente, seppure sia prevista una specifica autorità di regolazione (l'ARERA), il legislatore, in relazione alla regolazione del mercato dei rifiuti urbani di imballaggio che costituisce una parte assai rilevante dell'intero settore, ha previsto un sistema a doppio step.

L'art. 224, co. 5 TUA come modificato dal decreto 116/2020 (che è uno dei quattro decreti con cui è stato recepito il pacchetto economia circolare) prevede, infatti, come primo step un accordo di comparto tra gli operatori. Volendo semplificare è come se il legislatore dicesse alle squadre in campo: mettetevi d'accordo voi sulle regole della partita e fate voi stessi gli arbitri. È come se nel sistema del gas, dell'energia, delle ferrovie, si dicesse ai vari *players*: mettetevi d'accordo tra di voi e con l'infrastruttura stessa su quanto, ad esempio, devono valere i corrispettivi da pagare all'infrastruttura.

Se poi, ed è questo il secondo step, non ci dovesse essere l'accordo tra i *players* la norma prevede che la questione verrà risolta, e peraltro, non sotto tutti i profili, dal Ministro dell'ambiente (art. 224, co. 12 TUA). Si evidenzia che la indicata norma prevede l'intervento - potremmo dire in sostituzione - non del Ministero, ossia dell'autorità amministrativa, ma del Ministro, ossia dell'autorità politica. La singolarità è costituita dal fatto che per la prima volta nel nostro ordinamento si qualifica come autorità di regolazione non un'autorità amministrativa indipendente, ma addirittura il vertice politico dell'amministrazione.

Vengo ora alle conclusioni. È facile prevedere che l'economia circolare è un qualcosa che cambierà in modo radicale il nostro approccio e modificherà gran parte degli istituti giuridici del diritto dell'ambiente e non solo. L'apertura di nuovi mercati richiederà nuove forme di regolazione che dovranno essere il più chiare possibile. Dovremo essere pronti, anche nel settore dei rifiuti, nel post pandemia, a una situazione in cui non solo i giocatori sappiano di esser tali, conoscano le regole ma anche, e soprattutto, che vi sia un arbitro terzo e imparziale. Difficile pensare, infatti, che si possa giocare una partita nei tempi giusti e con il rispetto delle regole affidandosi soltanto al *fair play* dei giocatori.

Siamo ancora in tempo per intervenire, anche legislativamente, per far sì che la partita possa essere giocata nel post pandemia nel migliore di modi; se non lo faremo è facile profetizzare che i *players* passeranno i prossimi anni a discutere tra di loro (se non a litigare) con un immane sforzo di tempi e di energie che oggi è un lusso che non possiamo più permetterci.

Il presente intervento costituisce un approfondimento di un filone di ricerca più ampio condotto dall'Autore (F. de Leonardis, *I rifiuti: da problema a "risorsa" nel sistema dell'economia circolare*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, 2021, 324ss.; ID., voce *Economia circolare (diritto pubblico)*, in Dig.disc.pubbl., Agg.to, UTET, 2021, 161ss.; ID., *La regolazione ambientale tra fondamenti costituzionali, standards di circolarità e sistemi di Extended Producer Responsibility*, in *Diritto amministrativo e società civile*, Vol. III - *Problemi e prospettive*, Bononia University Press, 2020, 579ss.; ID., *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in G. Rossi-M-Monteduro (a cura di) *L'ambiente per lo sviluppo, Profili giuridici ed economici*, Giappichelli, 2020, 25ss.) e a tali contributi si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.